



STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

PARTNERS

DR. DARIO STATERA
DR. SERGIO CORIA
DR. FRANCESCO BASILE

ASSOCIATES

DR. IDA ZACCARDI
DR. CARLO COSTANTINI
DR. FABIO LARUSSA
RAG. EUGENIO MORETTI

Roma, 24/10/2014

BOLLETTINO INFORMATIVO n.5/2014

A decorrere dal 3 novembre 2014 entra in vigore l'obbligo di effettuare un'apposita annotazione sulla carta di circolazione, nel caso in cui un soggetto diverso dall'intestatario del veicolo disponga dello stesso in via continuativa per un periodo di tempo superiore a 30 giorni.

L'obbligo di effettuare l'annotazione ricade, in linea generale, sull'utilizzatore del veicolo (ad esempio comodatario o affidatario); tuttavia, con apposita delega scritta quest'ultimo può incaricare l'intestatario del veicolo affinché provveda lui all'adempimento.

A partire dal 3/11/2014, quindi, nel caso in cui l'intestatario della carta di circolazione conceda in comodato l'utilizzo del proprio veicolo ad un terzo per un periodo superiore a 30 giorni, il comodatario ha l'obbligo di darne comunicazione al competente Ufficio della Motorizzazione (UMC), richiedendo l'aggiornamento della carta di circolazione. Fermo restando che sono esentati da tale obbligo i familiari conviventi, gli stessi possono comunque richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha precisato che, al momento del rilascio del tagliando di aggiornamento, l'UMC non procederà a verifiche in merito ai rapporti intercorrenti tra l'intestatario ed il comodatario, limitandosi a verificare la regolarità formale della documentazione presentata.

Sul tagliando di aggiornamento verrà annotato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del comodatario (ovvero la sede principale o secondaria se si tratta di persona giuridica), nonché la scadenza del comodato e verrà apposta la dicitura "Comodato - Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s."

Per il comodato di veicoli aziendali viene prevista una disciplina particolare. Infatti, nel caso in cui i veicoli che si trovano nella disponibilità di aziende o di enti (pubblici o privati) a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente vengano concessi in comodato d'uso gratuito, per periodi superiori a 30 giorni, ai propri dipendenti, il rappresentante legale dell'azienda comodante, su delega del comodatario, presenta l'istanza volta

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986

cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

ad ottenere l'annotazione nell'Archivio Nazionale dei veicoli (senza, quindi, indicazione del nominativo sulla carta di circolazione). All'istanza va allegata, oltre alla delega del comodatario, l'attestazione di versamento di 16 euro sul c.c.p. n.4028 relativo all'imposta di bollo dovuta per l'istanza e di 9 euro sul c.c.p. n.9001 per i diritti di motorizzazione. Nel caso di concessione in comodato di una pluralità di veicoli aziendali, è possibile presentare un'unica istanza cumulativa, alla quale andrà allegato, oltre alla predetta documentazione, anche l'elenco dei veicoli e dei relativi comodatari e l'attestazione di versamento di 16 euro di cui sopra nonché di 9 euro per ciascun veicolo.

A fronte dell'istanza viene rilasciata un'attestazione di avvenuta annotazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli; che non deve necessariamente essere tenuta a bordo del veicolo aziendale, in quanto non è prevista sanzione per la sua mancanza.

Pertanto la disciplina relativa ai veicoli aziendali non fa riferimento ai veicoli concessi in comodato agli amministratori; non è chiaro, quindi, quale sia la modalità di comunicazione applicabile in tal caso, trattandosi comunque di veicoli che si trovano nella disponibilità dell'azienda. Ad ogni modo, nel caso in cui il veicolo sia utilizzato saltuariamente per periodi non superiori a 30 giorni sembrerebbe di capire che non si debba fare nulla.

Il mancato rispetto della normativa di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 705 € a 3.526 € a carico del proprietario e del conducente non occasionale.